

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Consiglio Comunale (C.C.)	
		Nr. 8	Data 29/04/2019
	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE BARATTO AMMINISTRATIVO		

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2019** addì **29** del mese di **Aprile** alle ore **21.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Gugliotta Dr. Michele	Segretario	SI
Mete Silvia	Consigliere	SI
Crobu Michele	Consigliere	SI
Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	SI
Zianni Beniamino	Consigliere	AG
Gerosa Mirko	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Comunale **Gugliotta Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE “BARATTO AMMINISTRATIVO”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco, che riferisce sulla proposta deliberativa;

RICHIAMATO;

- l'art. 24 D.L. 133 del 12.09.2014, convertito in Legge 164 del 11.11.2014, il quale prevede che “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”;

VISTI:

- l'art. 189 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Interventi di sussidiarietà orizzontale”, il quale dispone al comma 1:

- che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento;

- al comma 2 che “Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma”;

- l'art. 190 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Baratto amministrativo”, che recita: “Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”;

CONSIDERATO che tali previsioni normative costituiscono espressione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118 della Costituzione, il quale dispone al comma 4 che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

RILEVATO infatti che:

- le succitate disposizioni incoraggiano nuove forme di collaborazione tra cittadini e istituzioni pubbliche, finalizzate alla tutela della cosa pubblica;
- in questo concetto i cittadini diventano soggetti attivi nella cura dei beni comuni, con la conseguenza che il Comune beneficia di risorse, competenze ed esperienze di cui si fanno portatori i soggetti privati;

DATO ATTO che questo Comune riconosce e valorizza l'associazionismo locale e le forme locali di cooperazione sociale e ne promuove la partecipazione all'amministrazione nonché, nei limiti e nelle forme previste dai regolamenti, alla gestione dei beni e servizi comunali;

CONSTATATO che l'applicazione dell'istituto prevede l'individuazione da parte dell'ente di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato;

TENUTO conto a questo proposito delle considerazioni formulate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna nella deliberazione 26/2016/PAR, ove si afferma che:

- il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, "risulta derogabile nel nostro ordinamento solo in forza di disposizioni di legge che, operando un bilanciamento tra differenti interessi, sacrificano gli interessi tutelati dai citati articoli 23 e 53 in favore di altri interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore. Nel caso in esame la disposizione di legge sulla cui base i comuni possono deliberare, l'esenzione e/o la riduzione di tributi comunali è costituita dall'articolo 24 d.l. 133/2014";
- tale facoltà può essere esercitata previa adozione di un'apposita delibera da parte dell'ente che decida di utilizzare il suddetto istituto. La Sezione Regionale ritiene che tale atto, in base alla previsione contenuta nell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per la disciplina dei tributi locali, fatti salvi gli aspetti riservati alla fonte legislativa statale, debba rivestire la forma regolamentare. L'atto deliberativo comunale fissi/individui "criteri" e "condizioni" in base ai quali i cittadini, singoli o associati, possano presentare progetti relativi ad interventi di riqualificazione del territorio;

DATO ATTO che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con deliberazione 172/2016/PAR si è espressa nel senso che riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall'Ente locale;

DATO ATTO che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto con deliberazione 313/2016/PAR:

- ha posto a sua volta l'accento sul principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, ribadendo le conclusioni formulate dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna; - ha confermato la necessità di normare l'istituto con un regolamento approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ciò anche "in vigenza dell'art. 190 del Codice, che ribadisce la necessità di una apposita delibera al riguardo, che disciplini l'istituto";
- ha escluso l'applicabilità dell'istituto a obbligazioni di natura extratributaria; - infine, ha espressamente affermato che "deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi

azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi. La prestazione offerta dal cittadino, infatti, non solo deve corrispondere, in valore alla misura delle imposte locali agevolate, ma la relativa delibera assunta dall'ente pubblico territoriale deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell'istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, anche economica, della scelta effettuata”;

RITENUTO opportuno, nel quadro normativo sin qui esposto, valorizzare e incoraggiare la politica della sussidiarietà nella progettazione e nella gestione dei servizi, individuando forme di collaborazione più aderenti alle esigenze della collettività locale, anche in termini di condivisione e partecipazione a programmi e scelte, elementi indispensabili per il raggiungimento di una società equa e responsabile;

RILEVATO altresì, che la perdurante carenza di risorse finanziarie e i sempre maggiori vincoli alla spesa pubblica rendono indispensabile il perseguimento di obiettivi di risparmio di gestione necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche attraverso l'azione sussidiaria e sinergica con le singole realtà del territorio;

RITENUTO pertanto di interesse del Comune disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani in attuazione dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative culturali di vario genere;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque inutilizzati;

SENTITO:

-Il Consigliere Orlando Giovanni, che ritenendo l'iniziativa interessante, dichiara la disponibilità al voto favorevole;

VISTO il Regolamento, allegato a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 08.04.2019, allegato alla presente deliberazione;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole di n. 11 consiglieri, presenti e votanti, compreso il Sindaco espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento che disciplina l'istituto del "baratto amministrativo", che si allega alla presente, composto da n. 09 articoli, sotto la lett. a);
- 2) Di demandare ai Responsabili del Servizio Tributi ed Area Tecnico Manutentiva degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente Regolamento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione unanime favorevole di n. 11 consiglieri, presenti e votanti, compreso il Sindaco espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE BARATTO AMMINISTRATIVO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 18/04/2019



Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 18/04/2019



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07/08/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 07/08/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 29/08/2018.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 07/08/2018.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



